



COMUNE DI ITTIRI

(CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI)

SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE, CULTURALE, SCOLASTICO E SPORTIVO

Via San Francesco, 1 tel. 079/445200- protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

Allegato”A” alla Determinazione n. 323 in data 25/08/2026.

Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e s.m.i.. Fondo anno 2026 – **Periodo Gennaio-Dicembre.**

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

Indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all’**anno 2026** – periodo **gennaio/dicembre** e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della delibera della Giunta Comunale adottata in data del 24 agosto 2026 e della propria determinazione adottata in data odierna, che approva i criteri particolari per l’individuazione dei beneficiari.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Art. 1 - Direttive generali

1. Approvazione e pubblicazione, di apposito bando pubblico;
2. Definizione termine ultimo per la presentazione delle istanze entro il **15 Ottobre 2026;**
3. Approvazione elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi, avverso la stessa può essere proposto ricorso entro **7 giorni** dalla pubblicazione;
4. Approvazione graduatoria definitiva e trasmissione del fabbisogno (compilazione allegato A) alla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici entro i termini di scadenza;

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso

1. Essere residenti nel Comune di Ittiri. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, il possesso di regolare titolo di soggiorno;

2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Ittiri e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

3. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:

➤ Valore I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a **€ 15.908,10** rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore a 14%;

b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:

➤ Valore I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Art. 3 – Esclusioni dal Beneficio

Sono esclusi dal beneficio:

a) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

b) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

c) gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (alloggi di E.R.P.), in quanto non titolari di contratti di locazione;

d) i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della L. n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi;

e) il contributo non sarà concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare; I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo;

f) presentazione, di più domande di contributo riferite al medesimo periodo presso Comuni diversi.

In tale ipotesi, il Comune invita il richiedente a optare, entro il termine assegnato, per una sola domanda. Decorso inutilmente tale termine, entrambe le domande sono dichiarate inammissibili.

g) coloro i quali non si attengano alle modalità stabilite per la partecipazione al bando.

Art. 4 - Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 5 - Punteggio di selezione delle domande

1) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni INPS pari a € **15.908,10**; **PUNTI 2**

2) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **17.131,00**

PUNTI 1

3) conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare:

a) per valore I.S.E.E. non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al **14%**;

-almeno il 14%

PUNTI 0

-dal 15% al 50%

PUNTI 1

-oltre il 50%

PUNTI 2

b) per valore I.S.E.E. non superiore all'importo per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al **24%**;

-almeno il 24%

PUNTI 0

-Dal 25% al 50%

PUNTI 1

-Oltre 50%

PUNTI 2

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

4) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/92; **PUNTI 3**

5) richiedenti ultra-sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico **PUNTI 1**

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della presente direttiva e alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari suddivisi nelle rispettive fasce **A) e B)**.

Gli elenchi provvisori saranno articolati come segue:

- domande ammesse al contributo;
- domande ammesse con riserva, per le quali si renda necessaria un'integrazione documentale;
- domande escluse, con indicazione della relativa motivazione.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ittiri, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare osservazioni o opposizioni **entro 7 giorni dalla pubblicazione**. Decorso tale termine, esaminate le eventuali osservazioni, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva con apposita **Determinazione del Responsabile del Settore Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Sportivo**.

Per garantire la riservatezza, ciascun richiedente sarà identificato esclusivamente mediante il numero di protocollo dell'istanza presentata online.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'Ente assolvono all'obbligo di comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 - Contributo massimo concedibile

- ◆ **Fascia A)** valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € **15.908,10** rispetto al quale l'incidenza del canone sull'ISEE. è superiore al **14%**. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **3.098,74**.

- ◆ **Fascia B)** valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € **17.131,00** (limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata) rispetto al quale l'incidenza del

canone sull'I.S.E.E. è superiore al **24%**. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Art. 8 - Determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **sopportabile** in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario.

Il **canone annuo effettivo** è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E. indicate nel precedente **art. 2, comma 4, lettere a) e b)**.

In sede di determinazione del fabbisogno non si deve tener conto di eventuali contributi o/e benefici erogati da altri Enti a sostegno della locazione.

La cumulabilità con altri contributi, sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi, l'ufficio pertanto, procede all'acquisizione della documentazione necessaria e in caso positivo, le somme erogate da altri enti per le stesse finalità, verranno portate in detrazione dal contributo spettante.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, verranno utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto, se presenti, oppure costituire economie a disposizione del Comune da utilizzare l'anno successivo.

Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Regione entro il 15 Novembre utilizzando l'apposito modulo A) appositamente predisposto.

Art. 9 - Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ittiri dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e al netto di eventuali altri contributi erogati da altri enti per le stesse finalità.

Il contributo viene attribuito per l'anno **2026** a decorrere dal **1 Gennaio 2026** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al **31 Dicembre 2026**. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro Comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per la quota corrispondente ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune, una volta determinato il contributo spettante a ciascun beneficiario inserito in graduatoria, assegna, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione. Coloro che hanno ottenuto l'ammissione al contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici ammessi ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari. Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B) , onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

Art. 10 – Modalità e Termini di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata per via telematica, accedendo alla sezione servizi nel sito istituzionale del Comune di Ittiri (www.comune.ittiri.ss.it), inserendo nella barra di ricerca la parola chiave **"affitto"**; nella scheda servizio sarà possibile accedere all'istanza tramite SPID, CIE o CNS

del richiedente, di un familiare, dell'amministratore di sostegno/tutore o di un delegato, entro e non oltre il giorno del **15 ottobre 2026**.

Si precisa che non è ammessa altra forma di trasmissione e che la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 11 – Presentazione della documentazione successiva all'ammissione al beneficio attestante il pagamento del canone di locazione

La documentazione di seguito indicata dovrà essere presentata esclusivamente a seguito di apposita comunicazione pubblicata sul **sito istituzionale del Comune di Ittiri**, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente stabiliti dal competente Servizio.

I soggetti ammessi al beneficio dovranno produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità di riferimento, consistente in una delle seguenti modalità:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, regolarmente assoggettate a marca da bollo di € 2,00;
- copia dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento del canone di locazione;
- in alternativa, dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

La documentazione presentata dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) la mensilità o le mensilità alle quali si riferisce il pagamento;
- b) gli estremi identificativi dell'immobile locato (via, piazza, località e numero civico);
- c) il nominativo del soggetto che ha effettuato il pagamento. Qualora il soggetto pagatore sia diverso dal titolare del contratto di locazione, dovrà essere allegata idonea documentazione attestante che il pagamento è riferibile al titolare del contratto;
- d) il nominativo del soggetto beneficiario del pagamento (locatore/proprietario dell'immobile).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Art. 13 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I dati acquisiti saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi della presente direttiva e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Articolo 14 - Informazioni e responsabile del procedimento

Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso, è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento Giovanna Canalis al numero 079/445244/22 oppure all'indirizzo di posta elettronica giovanna.canalis@comune.ittiri.ss.it

Art. 15 – Scadenze

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2026 devono essere presentate improrogabilmente entro il **15 Ottobre 2026** - esclusivamente tramite via

telematica accedendo al sito del **Comune di Ittiri** www.comune.ittiri.ss.it, sezione “servizi” parola chiave “affitto”;

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n 36/36 del 7 Luglio 2025 e alla Determinazione della Direzione Regionale n. 2222 del 21/07/2026 e alle note RAS.

Ittiri 21 Agosto 2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Gavino Carta